



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 83 DEL 31/05/2023)

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **31** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **12:55** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LOCCI IGNAZIO	SINDACO	Presente
GARAU FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
SPIGA ELEONORA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
RENNA PASQUALE	ASSESSORE	Presente
MEREU GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
SERRENTI ROBERTA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 6

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Fadda Margherita

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

LOCCI IGNAZIO il 01/06/2023 10:21:18

FADDA MARGHERITA il 01/06/2023 09:27:32 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2023 / 83 del 31/05/2023



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1211 del 31/05/2023

Servizio o Ufficio proponente	Settore Servizi Finanziari
Oggetto	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo ii del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della l. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

LOCCI IGNAZIO il 01/06/2023 10:21:18

FADDA MARGHERITA il 01/06/2023 09:27:32 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2023 / 83 del 31/05/2023



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- A) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- B) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Richiamate :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 05/02/2021 con la quale è stato istituito e approvato il regolamento sul Canone unico patrimoniale e sul canone marcatale adottato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 con la quale sono state apportate al regolamento sul Canone unico patrimoniale e sul canone marcatale, modifiche e integrazioni all'art. 9 comma 1 lettere f) e g)

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 09/03/2021 avente ad oggetto “Determinazione tariffe canone unico patrimoniale anno di imposta 2021 e determinazione tariffe canone mercatale anno 2021 - integrazione deliberazione n. 15 dell'11.02.2021”;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla rideterminazione delle tariffe al fine di prendere atto delle % di riduzione sulla base delle intervenute modifiche apportate al regolamento sul Canone Unico patrimoniale con deliberazione del consiglio Comunale con atto n. 16 del 29/05/2023;

Ritenuto a tal fine nello specifico approvare le nuove tariffe così come riportate nel prospetto di cui all'**allegato a**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- L'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito dapprima al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 e successivamente al 31 maggio con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

Richiamati inoltre:

- L'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), dall'imposta municipale propria (imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (tasi) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- La circolare 2/df ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al mef dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.Finanze.Gov.It;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 47 del 12/04/2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

Propone alla Giunta Municipale che

D e l i b e r i

1) Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare mandato al servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

3) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

4) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del tuel emanato con d.lgs 18.8.2000, n.267

redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO

LOCCI IGNAZIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO

IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA